



DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

22 GIU 2012

Prot. N.
Class.

Q

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333-A/U.C./9825.6

Roma, 20 GIU. 2012

OGGETTO: Parere in tema di termini ai sensi dell'art. 9, comma 6 del d.P.R. 737/1981, per l'avvio del procedimento disciplinare connesso ad un procedimento penale concluso con decreto di archiviazione.-

- | | |
|---|----------------------------|
| - ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA | <u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA | <u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA | <u>SEDE</u>
<u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO | |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE | <u>SEDE</u>
<u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE | <u>SEDE</u>
<u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA | |
| - ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE | <u>SEDE</u>
<u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA | <u>SEDE</u> |
| - ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA | <u>SEDE</u> |
| - ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA | <u>SEDE</u>
<u>SEDE</u> |
| - AL CENTRO RICERCHE SULLA SICUREZZA | <u>SEDE</u> |
| - ALL'ISPettorato GENERALE DI P.S. "VIMINALE" | <u>SEDE</u> |

*Per nota
alle OO.SS*

2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e. per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

L'art. 9 - 6° comma del d.P.R. 737/1981 come noto, prevede che nelle ipotesi in esso considerate il procedimento deve essere avviato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza ovvero entro 40 giorni dalla data di notifica della sentenza stessa da parte del dipendente all'Amministrazione.

Tale norma trova chiara applicazione nei casi in cui il procedimento penale si sia definito con sentenza di condanna per fatti per i quali non sia ipotizzabile in sede disciplinare la destituzione dal servizio, con sentenza di non doversi procedere (ex artt. 529 e 531 c.p.p) o con sentenza di assoluzione (ex art.530 c.p.p), escludendo il decreto di archiviazione (ex art.409 c.p.p.), in quanto non assimilabile alla sentenza, per ragioni sia formali che sostanziali.

Nel corso degli ultimi anni, parte della giurisprudenza amministrativa ha supportato l'orientamento di questa Amministrazione nel considerare il decreto di archiviazione (ex art.409 c.p.p.) non assimilabile alla sentenza, per cui, in tali casi, mancando una sentenza penale con valenza di giudicato e non rinvenendo nel d.P.R. 737/1981 alcuna norma che preveda uno specifico termine per l'inizio del procedimento disciplinare, si è applicata, ai sensi del rinvio operato dall' art. 31 del d.P.R. 737/1981, la normativa prevista dall'art. 103 del d.P.R.3/1957, il quale statuisce che il procedimento disciplinare deve essere avviato tempestivamente

Con la decisione n. 9552/2010, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto illegittimo un procedimento disciplinare attivato, a seguito di decreto di archiviazione del G.I.P ex art. 409 c.p.p., oltre il termine perentorio di cui all'art. 9, comma 6 del d.P.R. 737/1981, sostenendo che "... se gli stessi fatti, negativamente scrutinati dal giudice agli effetti penali, vengono assunti a base di una iniziativa disciplinare, quest'ultima non può che avere, come termine iniziale per il suo avvio, quello fissato dalla legge in 120 giorni dalla conclusione della vicenda penale, quale che sia la modalità del suo epilogo".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Quest'Ufficio, non ritenendo condivisibile detta pronuncia, invocava l'adozione di un parere del Consiglio di Stato che, con decisione della Sezione I nr. 01972/2012, ha accolto la tesi dell'Amministrazione, ritenendo che *"nell'interpretazione del sesto comma dell'art. 9 del d.P.R. n. 737 del 1981, non si può estendere la portata dell'espressione sentenza, fino a comprendere in essa il decreto di archiviazione, sia pure ai limitati fini di stabilire il termine per iniziare l'azione disciplinare nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza"*, per cui *"nell'ipotesi dell'archiviazione, quindi, non può che farsi riferimento alla regola generale in base alla quale l'Amministrazione deve procedere ad un'istruttoria in tempi ragionevoli e, una volta acquisita la conoscenza qualificata, deve procedere subito alla contestazione"*.

Attesa la rilevanza della questione, si trasmette il parere di cui sopra, richiamando l'attenzione degli organi titolari della potestà disciplinare.-

IL DIRETTORE CENTRALE
Fioriolli

2